

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 3/2020**del 7 febbraio 2020****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/281]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati ⁽⁴⁾, rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 11bh (Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I sono inseriti i punti seguenti:

«11bi. **32019 R 0625**: Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

11bj. **32019 R 0626**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

11bk. **32019 R 0627**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) al punto 1, lettera a), dell'allegato II è aggiunto quanto segue: "IS" e "NO";

b) al punto 1, lettera c), dell'allegato II è aggiunto quanto segue: "EFTA";

c) il punto A del capitolo I dell'allegato VI non si applica agli Stati EFTA.

11bl. **32019 R 0628**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.»;

2. ai punti 134 [Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I, 53 [Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I e 31k [Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] del capitolo II sono aggiunti i trattini seguenti:

«— **32019 R 0627**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019 (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183,

— **32019 R 0628**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019 (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.»;

3. dopo il punto 31qh (Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione) del capitolo II sono inseriti i punti seguenti:

«31qi. **32019 R 0625**: Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

31qj. **32019 R 0626**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

31qk. **32019 R 0627**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) al punto 1, lettera a), dell'allegato II è aggiunto quanto segue: "IS" e "NO";
- b) al punto 1, lettera c), dell'allegato II è aggiunto quanto segue: "EFTA";
- c) il punto A del capitolo I dell'allegato VI non si applica agli Stati EFTA.

31ql. **32019 R 0628:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.»

Articolo 2

Dopo il punto 164h (Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

- «164i. **32019 R 0625:** Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
- 164j. **32019 R 0626:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).
- 164k. **32019 R 0627:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 183.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) al punto 1, lettera a), dell'allegato II è aggiunto quanto segue: "IS" e "NO";
- b) al punto 1, lettera c), dell'allegato II è aggiunto quanto segue: "EFTA";
- c) il punto A del capitolo I dell'allegato VI non si applica agli Stati EFTA.

164l. **32019 R 0628:** Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101), rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184.»

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) 2019/625 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/626, (UE) 2019/627, rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag.183, e (UE) 2019/628, rettificato dalla GU L 325 del 16.12.2019, pag. 184, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 ⁽³⁾.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT
